

Sent. n. 325/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. 78319 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 12.10.2020 proposto dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis (omissis) il

omissis, residente in omissis (omissis), omissis,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Carlo Mirabello n. 18,

presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Juas

(marialuisajuasrichiello@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta

e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Umberto

Richiello (umbertorichiello@ordineavvocatiroma.org), giusta procura

agli atti.

contro

- I.N.P.S. – in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in

Roma, via Ciro il Grande n. 21;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario,
Dott.ssa Federica Sperapani, nessuno è presente per il ricorrente,
controparte non costituita.

FATTO

Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, arruolato
in data 18.10.1983 e cessato dal servizio con decorrenza 30.12.2016, è
beneficiario di trattamento pensionistico INPS, erogato secondo il c.d.
“sistema misto” (art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335), in
quanto alla data del 31.12.1995, vantava un'anzianità di servizio utile
inferiore a 18 anni.

Nel presente giudizio rivendica il diritto alla rideterminazione del
proprio trattamento pensionistico relativamente alla percentuale
applicata sulla base pensionabile che non è quella del 44% prevista
dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ma quella del 35% prevista dall'art.
44 del medesimo Testo unico, riservata al personale civile e non
militare.

In data 24.01.2020, il ricorrente inviava all'INPS espressa istanza di
ricalcolo della pensione che, però, veniva rigettata dall'Istituto
previdenziale.

Con atto, depositato in data 27.09.2023, il ricorrente ha dichiarato di
volere rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla trattazione del
giudizio.

Il ricorso non risulta notificato nei termini di legge, pertanto l'INPS

non si è costituito.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso, come da atto depositato in Segreteria in data 27.09.2023, non avendo più interesse alla trattazione del giudizio.

L'Amministrazione non risulta costituita e, agli atti, non risulta documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Pertanto, l'attuale dichiarazione, da parte del ricorrente, di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rende "inutilmente dilatoria" la regolarizzazione del contraddittorio (cfr. in tal senso, tra le altre Corte conti, Sez. II app. n. 88/2018), atteso che la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso a coltivare il giudizio determinerebbe, comunque, l'applicazione dell'articolo 110, comma 6, c.g.c., ossia l'estinzione del giudizio.

L'articolo 110, comma 3, c.g.c. subordina gli effetti della rinuncia agli atti "all'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme", prescindendo dalla costituzione in giudizio di quest'ultima.

Ritiene giurisprudenza che "nell'ambito del giudizio pensionistico regolato dal principio dispositivo, l'articolo 110, comma 3, del codice di giustizia contabile possa interpretarsi nel senso che l'accettazione della rinuncia agli atti debba intervenire ad opera della controparte "costituita", alla stregua di

quanto previsto dalla corrispondente disposizione del codice di rito civile”
(Sez. II app. n. 88/2018).

Si ritiene pertanto che nel caso di specie possa senz’altro essere
dichiarata l’estinzione del giudizio.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 110 citato, tale declaratoria non dà
luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in
composizione monocratica di giudice unico delle pensioni,
definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,
venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.